



COMUNE DI BIBBONA

Provincia di Livorno

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera C.C. n. 91 del 29.11.1995

Modificato con Delibera C.C. n. 55 del 23.07.1999

Modificato con Delibera C.C. n. 47 del 26.07.2004

Modificato con Delibera C.C. n. 34 del 14.07.2009

Modificato con Delibera C.C. n. 13 del 30.04.2015

Modificato con Delibera C.C. n. 69 del 28.10.2022



INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 Oggetto del regolamento.....	3
ART. 2 Modifiche.....	3
ART. 3 Integrazione	3
ART. 4 Diffusione	3
CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE.....	3
ART. 5 Entrata in carica	3
ART. 6 Adempimenti della prima seduta	3
ART. 7 Variazioni alla composizione degli organi	3
ART. 8 Decadenza dei consiglieri.....	4
CAPO III – I CONSIGLIERI	4
ART. 9 Diritto di iniziativa: proposte di deliberazioni	4
ART.10 Interrogazioni	5
ART. 11 Mozione	5
ART. 12 L'ordine del giorno.....	5
ART. 13 Partecipazione alle adunanze.....	5
ART. 14 Astensione obbligatoria	5
CAPO IV – LE ADUNANZE CONSILIARI: CONVOCAZIONE	5
ART. 15 Sessioni consiliari.....	5
ART. 16 Procedura per la convocazione richiesta da 1/5 dei consiglieri.....	6
ART. 17 Ordine del giorno.....	6
ART. 18 Luogo delle riunioni	6
ART. 19 Avvisi di convocazione	6
ART. 20 Adunanze convocate d'urgenza	7
Art. 21 Pubblicità della convocazione	7
Art. 22 Deposito e consultazione degli atti.....	7
CAPO V – SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	7
Art. 23 Insediamento del Presidente.....	7
Art. 24 Insediamento del Segretario	8
Art. 25 Numero legale.....	8
Art. 26 Mancanza del numero legale	8
Art. 27 Designazione degli scrutatori	8
Art. 28 Approvazione del verbale della seduta precedente	9
Art. 29 Argomenti ammessi alla trattazione	9
Art. 30 Ordine della trattazione degli argomenti.....	9
Art. 31 Seduta pubblica e seduta segreta.....	9



Art. 32 Sedute aperte	9
ART. 33 Adunanze a distanza.....	9
Art. 34 Relazione introduttiva.....	10
Art.35 Ordine degli interventi	10
Art.36 Disciplina degli interventi.....	11
Art.37 Fatto personale	11
Art.38 Chiusura della discussione	11
Art.39 Ordine delle votazioni	11
Art.40 Forme di votazione.....	11
Art.41 Dichiarazioni di voto.....	11
Art.42 Esito delle votazioni	11
Art.43 Attribuzioni del Presidente.....	12
Art.44 Disciplina dei consiglieri	12
Art.45 Disciplina del pubblico.....	12
Art.46 Contenuto dei verbali	12
Art.47 Diritto dei consiglieri sul processo verbale	12
CAPO VI – GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI PERMANENTI	13
Art.48 Organizzazione dei gruppi consiliari.....	13
Art.49 Conferenza dei capigruppo	13
Art.50 Locali dei gruppi.....	13
Art. 51 Commissioni consiliari permanenti – Costituzione e composizione	13
Art. 52 Presidenza delle commissioni.....	13
Art. 53 Funzionamento delle commissioni	14
Art. 54 Compiti delle commissioni.....	14
Art. 55 Termine per il pronunciamento delle commissioni.....	14
Art. 56 Commissioni temporanee.....	15
Art.57 Entrata in vigore.....	15



CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto, il funzionamento del consiglio comunale.
2. Gli atti amministrativi proposti dal consiglio comunale non possono contenere disposizioni contrarie a quelle del presente regolamento.
3. La prassi amministrativa ha efficacia nella misura in cui sia espressamente richiamata dall'norma del presente atto, che di seguito viene definito "Regolamento" per semplicità.

ART. 2 Modifiche

1. Le modifiche al regolamento del consiglio potranno essere apportate dal consiglio comunale con atto che espressamente lo dichiara, su proposta di ciascun consigliere o della giunta comunale, e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 3 Integrazione

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si farà ricorso alle norme dello statuto comunale, alle disposizioni di legge applicabili in via analogica nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 4 Diffusione

1. Copia del regolamento del consiglio comunale sarà messa a disposizione dei singoli gruppi consiliari sia dopo lo svolgimento delle elezioni comunali sia in caso di costituzione di nuovi gruppi nel corso del periodo intercorrente fra due successive elezioni comunali.

CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5 Entrata in carica

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di sostituzione, non appena il consiglio ha adottato la relativa deliberazione.

ART. 6 Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta dopo le elezioni e, se necessario, in quelle immediatamente successive, prima di deliberare su qualunque altro oggetto, il consiglio procede:
 - alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti;
 - alla approvazione degli indirizzi generali di governo ed alla comunicazione di nomina dei componenti della giunta comunale;
 - alla nomina della commissione elettorale comunale.

ART. 7 Variazioni alla composizione degli organi

1. Le questioni attinenti le variazioni alla composizione del consiglio dovute a dimissioni, decadenza o a qualsiasi altra causa, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, comunque entro i termini di legge
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.



3. Le comunicazioni del Sindaco di variazioni nella composizione dei componenti della giunta comunale vengono effettuate nella prima seduta consiliare utile.

ART. 8 Decadenza dei consiglieri

1. Le cause di decadenza e sospensione del consigliere comunale dalla carica sono regolate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Possono altresì essere dichiarati decaduti i consiglieri che risultano assenti, senza giustificati motivi, ad un'intera sessione ordinaria, ovvero a cinque sedute consecutive.
3. L'avvio del procedimento è notificato al consigliere interessato, il quale nei dieci giorni successivi può proporre al consiglio le proprie motivazioni e giustificazioni, a carattere documentale.
4. La decadenza è pronunciata dal consiglio, che valuta le motivazioni e giustificazioni presentate, nella prima seduta utile.
5. E' assenza giustificata quella comunicata al Sindaco prima delle sedute per scritto, per mezzo di altro consigliere o telefonicamente. La giustificazione deve indicare i motivi dell'assenza e di ciò si prende nota nel verbale.

CAPO III – I CONSIGLIERI

ART. 9 Diritto di iniziativa: proposte di deliberazioni

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione da sottoporre a deliberazione consiliare e l'esercitano mediante proposte di deliberazione o di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, deve essere inviata al Sindaco, che la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria.
3. Completata la fase istruttoria, la proposta viene trasmessa al Sindaco per l'eventuale esame in sede di commissione consiliare, nonché per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, con l'indicazione del consigliere proponente.
4. Nel caso che la proposta di deliberazione risulti estranea alle competenze consiliari, oppure non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale.
5. Salvo casi di forza maggiore, opportunamente motivati, la fase istruttoria di ogni proposta di deliberazione deve essere conclusa entro trenta giorni dalla data di deposito all'ufficio protocollo della proposta stessa.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco almeno 24 ore prima della seduta.
7. Le proposte di variazione di limitata entità e di carattere non sostanziale, possono essere presentate, scritte, anche nel corso della seduta.
8. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
9. Le proposte di emendamento di natura sostanziale, pervenute prima dell'adunanza devono essere trasmesse subito dal Sindaco al Segretario comunale, che ne cura l'istruttoria con procedura d'urgenza.
10. Per gli emendamenti presentati nel corso dell'adunanza, se necessario, il Presidente chiede il parere del Segretario comunale, che si esprime nell'ambito delle proprie competenze. Qualora per l'esame di tali emendamenti sia necessario acquisire ulteriori elementi, non disponibili al momento della riunione, il Presidente dichiara inammissibile l'emendamento, in quanto avente carattere sostanziale, oppure può rinviare la deliberazione all'adunanza successiva.
11. Il diritto di iniziativa può essere esercitato dai consiglieri singolarmente o congiuntamente.



ART.10 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o ad un Assessore, per conoscere se un fatto sia vero o se alcuna risoluzione sia stata presa o stia per prendersi su determinati oggetti oppure per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali una decisione sia stata presa o stia per essere presa e può essere presentata anche da un singolo consigliere.
2. L'interrogazione è presentata normalmente per iscritto e deve essere presentata in tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno nella prima seduta consiliare successiva, fatta salva l'espressa richiesta di risposta scritta la cui evasione deve avvenire entro 30 giorni.
3. L'interrogante ha diritto di illustrare la propria interrogazione ed alla discussione in sede consiliare potrà intervenire solo un consigliere per ogni gruppo.
4. Qualora l'interrogante, udita la risposta, si dichiari insoddisfatto, può produrre una mozione.

ART. 11 Mozione

1. La mozione consiste in una proposta scritta e firmata al consiglio comunale, relativa all'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo da parte del consiglio, nonché alla promozione di interventi o iniziative da parte degli organi comunali o degli enti, aziende o istituzioni costituite dal Comune o di cui fa parte.
2. Più mozioni su argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetto di un'unica discussione. Relatore è il primo firmatario della prima mozione pervenuta.
3. Interrogazioni ed interpellanze su argomenti identici o strettamente connessi, sono assorbite dalla discussione sulla mozione.
4. Per la presentazione e discussione della mozione valgono le disposizioni di cui all'art.11 – interpellanze – La mozione si conclude con una votazione finale.

ART. 12 L'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali che investano i principi etnici, i diritti civili, il progresso sociale, la sicurezza ed in genere problemi politico-sociali di carattere generale.

ART. 13 Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio, ogni sua assenza deve essere giustificata.
2. Il consigliere è tenuto ad informare il segretario verbalizzante, perché ne prenda nota a verbale, nel caso che si assenti definitivamente dall'aula durante l'adunanza.

ART. 14 Astensione obbligatoria

1. Ogni consigliere comunale deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

CAPO IV – LE ADUNANZE CONSILIARI: CONVOCAZIONE

ART. 15 Sessioni consiliari

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza, con le modalità previste nel successivo articolo.



ART. 16 Procedura per la convocazione richiesta da 1/5 dei consiglieri

1. Nel caso di richiesta di convocazione di 1/5 dei consiglieri, la domanda va presentata per iscritto e deve indicare l'oggetto o gli oggetti da trattare oltre che contenere la sottoscrizione dei richiedenti.
2. La domanda è sottoposta al Sindaco il quale fissa la riunione in un termine non superiore a venti giorni dall'acquisizione al protocollo includendo nel relativo ordine del giorno le questioni richieste con priorità sugli eventuali altri.

ART. 17 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno dei lavori consiste nell'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze consiliari e deve essere redatto in modo da consentire l'esatta conoscenza dell'argomento che vienetrattato.
2. L'ordine del giorno del consiglio è compilato dal Sindaco, comprendendovi, quando ricorrono le circostanze, gli argomenti richiesti ai sensi dell'art.16, nonché le petizioni formulate in conformità degli art. 40 e 42 dello statuto.
3. Hanno la precedenza le questioni attinenti la composizione degli organi istituzionali, ai sensi del precedente art.7.
4. Le richieste di petizione oltre alla firma e alle indicazioni richieste dallo statuto, possono contenere il nominativo di un referente che, se del caso, relazioni al consiglio comunale, secondo le modalità e tempi di cui al successivo art.34.

ART. 18 Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del consiglio comunale si effettuano, di norma nella sala consiliare del palazzo comunale.
2. Ove per particolari motivi, ivi compresa l'esigenza di assicurare maggiore pubblicità alle adunanze del consiglio, fosse necessaria la scelta di differente luogo, la giunta designa altra sede, incentivandone la conoscenza con appositi avvisi e manifesti al pubblico. I consiglieri possono avanzare alla giunta proposte in tal senso.
3. Le riunioni del consiglio comunale si possono svolgere oltre che in presenza anche in modalità a distanza, anche in modalità "mista".
4. Sono definite "sedute a distanza" le riunioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari che si svolgono quando uno o più componenti, collegato per videoconferenza, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
5. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).
6. Il Sindaco, il Segretario comunale, gli Assessori, i Consiglieri comunali, i dipendenti dell'Ente locale o esperti la cui presenza è espressamente richiesta dal Sindaco, possono partecipare alla seduta in modalità a distanza collegandosi in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.
7. Qualora la seduta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale del Comune.

ART. 19 Avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene indicazioni del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, nonché dell'eventuale possibile ricorso dello svolgimento in modalità a distanza.
2. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale rientra nelle prerogative del Sindaco.
3. La convocazione del consiglio deve essere fatta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce con avvisi scritti, da consegnare ad ogni consigliere dal messo comunale. La consegna viene effettuata secondo le modalità previste dalla legge per le notifiche degli atti amministrativi. Comunque la



dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta; comprende i nominativi di più consiglieri, su cui vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

4. Ai consiglieri che non risiedono nel Comune, che non abbiano comunicato per scritto al Sindaco il recapito nel territorio comunale e la persona incaricata di ricevere l'avviso di convocazione, lo stesso sarà inviato al luogo di residenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. I consiglieri possono eleggere domicilio presso l'ufficio di segreteria del Comune mediante dichiarazione scritta. In tal caso l'avviso di convocazione viene depositato presso tale ufficio previo avviso all'interessato mediante telegramma, fax o avviso telefonico.
6. È, inoltre, ammessa la convocazione a mezzo email trasmessa dall'Ente attraverso il proprio indirizzo di PEC. L'attestato di accettazione all'indirizzo email comunicato dal consigliere comunale attesta la regolare convocazione dello stesso.
7. L'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno tre giorni liberi prima di quello della riunione.
8. L'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione in casi di:
 - a) adunanza di seconda convocazione che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale; quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rimesso ai soli consiglieri non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno;
 - b) adunanza convocata d'urgenza;
 - c) aggiunte all'ordine del giorno dopo la consegna di argomenti urgenti e sopravvenuti.

ART. 20 Adunanze convocate d'urgenza

1. Possono essere convocate adunanze d'urgenza:
 - a) nel caso in cui debbano essere adottate deliberazioni in tempi ristretti per cause sopravvenute dopo l'ultima adunanza consiliare, quando il ritardo nell'adozione comporti grave pregiudizio;
 - b) nel caso in cui si verificano gravi e sopravvenuti eventi di portata generale su cui il consiglio comunale debba esprimersi.

Art. 21 Pubblicità della convocazione

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio deve essere pubblicato all'albo pretorio negli stessi termini dell'articolo precedente.
2. Il sindaco, per le riunioni di maggiore importanza, può disporre l'affissione di manifesti nei luoghi di maggiore frequenza.
3. Nei giorni di seduta, deve essere esposta la bandiera del Comune.

Art. 22 Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta.
2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali atti, nonché degli atti d'ufficio che sono in essi richiamati o citati.
3. Ogni consigliere può proporre il rinvio di un argomento iscritto all'ordine del giorno quando il deposito non avviene nel termine di cui al precedente 1° comma, o quando il fascicolo non è esaurientemente predisposto.

CAPO V – SVOLGIMENTO E DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 23 Insediamento del Presidente

1. Salve le eccezioni di legge, il Sindaco assume la presidenza delle adunanze del consiglio comunale.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Presidenza spetta al Vice sindaco, se facente parte del consiglio comunale.



3. Qualora il Vice Sindaco sia nominato fra cittadini non facenti parte del consiglio comunale o in caso di sua assenza o di impedimento, la presidenza viene assunta dal consigliere anziano.
4. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Art. 24 Insediamento del Segretario

1. Alle sedute consiliari partecipa il segretario comunale, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito a procedure e questioni sollevate durante l'adunanza.

Art. 25 Numero legale

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano quattro consiglieri.
2. Quando per deliberare, la legge richieda particolari "quorum" di presenti o votanti, è a questiche si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Concorrono a formare il numero legale i consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto; nonsi computano, invece, quelli che escono dalla sala prima della votazione e quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle decisioni perché personalmente interessati o per disposizione di legge.
4. Per la validità delle sedute in modalità a distanza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze in presenza. Per il computo del numero legale si sommano ai componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune e i componenti eventualmente presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta.
5. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, se i partecipanti sono in presenza o a distanza.
6. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a partecipare in modalità a distanza.
7. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
8. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione.

Art. 26 Mancanza del numero legale

1. Decorsa l'ora stabilita nell'avviso di convocazione, il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale dei consiglieri presenti.
2. La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale dei consiglieri.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è esteso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
4. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta – salvo breve sospensione per il rientro dei consiglieri momentaneamente assenti – è sciolta.

Art. 27 Designazione degli scrutatori

1. Accertata la legalità dell'adunanza, fino a tre scrutatori, scelti fra i consiglieri, vengono designati dal consiglio su proposta del Presidente, con il compito di assistere quest'ultimo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, ha diritto di essere rappresentata.
3. Gli scrutatori che si allontanano dalla seduta debbono avvertire il Presidente che provvede alla loro sostituzione.



Art. 28 Approvazione del verbale della seduta precedente

1. Nominati gli scrutatori il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente e invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Se non vengono mosse osservazioni, il verbale si intende approvato senza votazione; diversamente le correzioni si apportano seduta per seduta stante e si sottopongono all'approvazione del consiglio.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre rettifiche.
4. Il consiglio, al fine di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale o può delegarne la lettura e l'approvazione ad una commissione consiliare rappresentativa di tutti i gruppi. In tali casi, però, copia del verbale è depositato presso l'ufficio del segretario comunale adisposizione dei consiglieri, che potranno fare osservazioni scritte entro le successive 48 ore.

Art. 29 Argomenti ammessi alla trattazione

1. Esaurite le formalità preliminari, il consiglio passa alla trattazione degli argomenti.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione.
3. Possono essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno solo se abbiano lo scopo di provocare una manifestazione di sentimenti del consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, di interesse locale, nazionale od internazionale, che non impegnino il bilancio del Comune. Altrettanto resta stabilito per la celebrazione di eventi o per la commemorazione di persone e di date di particolare rilievo.

Art. 30 Ordine della trattazione degli argomenti

1. La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione. Tuttavia, su proposta motivata dal Presidente o di un consigliere, il consiglio, in qualunque momento, può decidere di invertire l'ordine della trattazione, anticipando o postponendo uno o più argomenti.
2. Nell'eventualità che l'ordine del giorno preveda oggetti da trattare in seduta pubblica ed altri in seduta segreta, quelli in seduta pubblica hanno la precedenza.
3. Qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più oggetti può essere rinviato ad altra data da precisarsi o ad altra adunanza del consiglio.

Art. 31 Seduta pubblica e seduta segreta

1. Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata o per espressa disposizione di legge, sia altrimenti stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone, che implicino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e demeriti di esse.
3. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente qualità e capacità di persone o quando la maggioranza dei consiglieri lo richieda per motivi di ordine morale o di interesse pubblico, la trattazione proseguirà in seduta segreta.

Art. 32 Sedute aperte

1. Quando ricorrano particolari motivi di ordine sociale e politico, il Sindaco può convocare il consiglio comunale in seduta aperta, alla quale sono invitati i cittadini, i rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni e di associazioni operanti nella società civile interessate alle questioni da trattare. I presenti hanno diritto di parola oltre ai consiglieri.
2. Durante le sedute aperte non possono essere adottati gli ordinari atti di competenza consiliare, né tanto meno essere assunti impegni di spesa.

ART. 33 Adunanze a distanza

1. La seduta può anche essere tenuta con modalità telematica completamente a distanza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'ufficio segreteria incaricati dell'assistenza per la verbalizzazione del Consiglio, consulenti e funzionari eventualmente invitati dal Sindaco, presenti in luoghi diversi.



2. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati devono assicurare:
 - a) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - b) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione.

Deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente dell'organo di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e proclamare i risultati della votazione.
3. Sono considerate tecnologie in generale idonee:
 - a) videoconferenza;
 - b) web conference;
 - c) teleconferenza;
 - d) altri mezzi che l'informatica dovesse rendere disponibili in futuro.
4. Per le sedute del Consiglio comunale a distanza la pubblicità della seduta sarà garantita con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, sul canale istituzionale dell'Ente, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione, salvo i casi di seduta segreta.
5. La videoregistrazione della seduta trasmessa in streaming o pubblicata in differita e successivamente conservata nell'archivio digitale dell'Ente.
6. Le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale saranno disponibili sulla piattaforma individuata dall'Ente per 15 giorni; trascorso tale termine verranno cancellate a cura del servizio Informatica.
7. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal presente regolamento, dallo statuto, dalla legge.
8. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale, su richiesta del Presidente i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.

Art. 34 Relazione introduttiva

1. La discussione, su ciascun argomento, è aperta con una relazione del Sindaco o dell'assessore competente o dal relatore designato da una delle commissioni di cui all'art.51. Se la proposta è avanzata da un consigliere, questo stesso provvede ad illustrarla.
2. Nel caso di petizione la relazione è fatta dal referente se designato ai sensi ai sensi dell'art.18.
3. La relazione può essere omessa o riassunta sommariamente, qualora i termini dell'argomento siano stati trasmessi, per iscritto, ai capigruppo consiliari prima della riunione del consiglio, entro i termini previsti per il recapito degli avvisi di convocazione.

Art.35 Ordine degli interventi

1. Dopo la relazione, ha inizio la discussione, cui sono ammessi i consiglieri nell'ordine delle richieste.
2. Hanno tuttavia la precedenza i consiglieri che:
 - a) pongano mozioni d'ordine per richiamare la Presidenza all'osservanza delle norme che regolano la discussione e la votazione;
 - b) pongano questioni pregiudiziali, sospensive o per fatto personale di cui al successivo art.37.



Art.36 Disciplina degli interventi

1. Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, nel termine massimo di 20 minuti. A nessuno è permesso di interrompere chi parli tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.
2. A ciascun consigliere è consentito, nella discussione di ogni singolo argomento, di riprendere la parola per la replica, una sola volta e per non più di 5 minuti.

Art.37 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'attribuzione ad un consigliere di dichiarazioni diverse da quelle espresse o di fatti o atti dallo stesso ritenuti inesistenti o comunque deformati nella loro reale essenza o di dichiarazioni o giudizi dallo stesso ritenuti non veri.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Sulla sussistenza del fatto personale decide il Presidente. Se la decisione del Presidente non è accolta dal consigliere interessato, la decisione è rimessa al consiglio comunale, che la assume con votazione palese e senza discussione.

Art.38 Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art.39 Ordine delle votazioni

1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere ogni deliberazione sull'argomento in esame;
 - la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo. Su tali questioni si decide a maggioranza.
2. Ove nessuna delle anzidette questioni venga sollevata, si intende che il provvedimento in esame abbia ottenuta l'adesione di massima del consiglio e si fa quindi seguito alla votazione.

Art.40 Forme di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese, fatta per alzata di mano o per alzata e seduta, procedendo alla controprova quando sussistano motivi di incertezza. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo richiedano almeno tre consiglieri, per le mozioni di sfiducia e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Nel caso di seduta in modalità a distanza la votazione viene fatta per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.
3. La votazione a scrutinio segreto si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo richieda, quando si tratti specificatamente di deliberazioni concernenti persone. Lo scrutinio segreto si attua mezzo di schede.
4. Nel caso di svolgimento della seduta in modalità a distanza l'espressione del voto segreto è fatta mediante l'utilizzo di strumenti telematici atti a garantire la segretezza del voto rispetto agli altri componenti dell'organo consiliare.

Art.41 Dichiarazioni di voto

1. Stabilito l'ordine e la forma di votazione, il consiglio procede alle operazioni di voto.
2. Prima della votazione stessa, anche se segreta, i consiglieri possono, nel termine massimo di cinque minuti, motivare il loro voto.

Art.42 Esito delle votazioni

1. Terminata ogni votazione il Presidente, assistito se necessario dagli scrutatori, ne accerta e ne proclama l'esito.



2. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, ogni proposta si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei voti.
3. I consiglieri che si astengono dal voto e coloro che non possono votare per disposizioni di legge, non sono computati tra i votanti. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Nel caso di un numero dispari di votanti, la maggioranza assoluta è raggiunta con la metà dei voti più uno.
5. In nessun caso si può procedere a ballottaggio, salvo che la legge non disponga altrimenti.
6. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata né respinta e la votazione è ripetuta nella sede medesima o in altra seduta, a seconda dell'urgenza o della necessità di provvedere.
7. Conclusa la votazione, nessun consigliere può più intervenire sull'argomento.

Art.43 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il consiglio e ne dirige i lavori. Apre e chiude le sedute; concede la facoltà di parlare; precisa gli argomenti sui quali si discute e si vota; indice le votazioni e ne proclama il risultato; mantiene l'ordine e regola in genere l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto decide il Presidente, salvo appello al consiglio in caso di contestazione.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art.44 Disciplina dei consiglieri

1. Se un consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama.
2. Nei casi più gravi, infligge una nota di biasimo; tuttavia il consigliere biasimato può appellarsi al consiglio che decide per alzata di mano.
3. Per nessun motivo il Presidente può espellere i consiglieri dall'aula.
4. Nei casi di insubordinazione e quando l'adunanza non potesse più essere dominata, il Presidente può dichiarare sospesa l'adunanza e scioglierla, redigendone verbale.

Art.45 Disciplina del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato e non turbando il regolare svolgimento della seduta.
2. Il Presidente richiama chi è causa di disordine e, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione e, in caso di violenza o di oltraggio, anche l'arresto.
3. Per la polizia nell'aula il Presidente si avvale dei vigili urbani. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa e tolta la seduta.

Art.46 Contenuto dei verbali

1. Delle riunioni consiliari sono redatti processi verbali *che sono equiparabili a delibere* sotto la responsabilità del segretario partecipante.
2. I singoli verbali devono riportare il resoconto della riunione, la motivazione, le dichiarazioni di voto, l'indicazione delle proposte, l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, nonché la sintesi degli interventi quando ricorrono le circostanze di cui all'ultimo comma dell'art.28.
3. I verbali devono, altresì, indicare l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti.
4. Infine si deve far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata seguita.
5. Sono sottoscritti, come quelli della Giunta Comunale, dal Presidente e dal Segretario.

Art.47 Diritto dei consiglieri sul processo verbale

1. Ogni consigliere ha diritto, seduta stante, che nel verbale si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportuno. Ha, inoltre, facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni.



CAPO VI – GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI PERMANENTI

Art.48 Organizzazione dei gruppi consiliari

1. L'organizzazione dei gruppi consiliari avviene, di norma, in relazione alle liste dei candidati, alle quali appartengono i consiglieri eletti. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Segretario.
2. I singoli gruppi all'atto della costituzione devono comunicare al segretario il nome del proprio capogruppo a cui devono essere comunicate le deliberazioni che la Giunta Comunale adotta, in mancanza sarà considerato tale il consigliere candidato Sindaco o il consigliere anziano del gruppo per il principio della maggiore rappresentatività.

Art.49 Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo sono costituiti in commissione consiliare permanente, detta conferenza siriusce, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal consiglio per compiti alla stessa demandati dal presente regolamento o per gli accordi sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze. La conferenza è presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci. I capigruppo possono delegare un consigliere del proprio gruppo. Quando necessario le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate dal Presidente della Commissione Consiliare.

Art.50 Locali dei gruppi

1. Per l'esplicazione delle loro funzioni consiliari, devono essere messi a disposizione uno o più locali del Comune, a seconda delle possibilità, stabilendo eventualmente anche dei turni per consentire ai singoli gruppi di riunirsi e di ricevere il pubblico.

Art. 51 Commissioni consiliari permanenti – Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale costituisce al proprio interno commissioni permanenti con funzioni consultive, propositive e di approfondimento secondo i principi stabiliti dall'art.16 dello Statuto.
2. La composizione numerica deve rispettare il criterio proporzionale e garantire inoltre la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari; ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni.
3. Nella deliberazione di costituzione delle commissioni viene stabilita la composizione numerica complessiva che deve garantire, se possibile, la presenza di entrambi i sessi all'interno di ogni commissione.
4. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente della commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla comunicazione. L'assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di membro della commissione consiliare.
5. In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire da un altro consigliere del proprio gruppo. A tal fine trasmette una delega scritta al Presidente della commissione.
6. Le commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio che le ha costituite.

Art. 52 Presidenza delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione, convocata dal Sindaco entro venti giorni dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal componente della commissione più anziano di età, che lo sostituisce ad ogni effetto.



4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. In difetto provvede il Sindaco, su richiesta anche di un solo membro della commissione.
5. Il Sindaco, d'ufficio o su richiesta, può provvedere alla convocazione collegiale di tutte le commissioni consiliari.
6. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, da consegnarsi almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove la stessa sarà tenuta, con allegato l'ordine del giorno da trattare. La convocazione e l'ordine del giorno sono resi noti ai capigruppo, al Sindaco ed agli assessori competenti in materia i quali possono sempre assistere alle sedute e chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione, ma non hanno diritto di voto.
7. Stante la pubblicità delle sedute delle commissioni, l'avviso di convocazione delle stesse è affisso all'albo pretorio.

Art. 53 Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione inseduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportino apprezzamenti sul comportamento e sulla moralità di persone o quando risulti evidente che la pubblicità arrechi grave nocumento agli interessi del Comune.
3. Qualora manchi il numero legale di cui al comma 1, il Presidente ne fa dichiarazione e ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti.
4. Le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore in cui ha luogo la seduta del Consiglio e della Giunta. I Presidenti hanno l'obbligo di coordinarsi per evitare che le sedute di più commissioni si svolgano contemporaneamente.
5. Il Presidente ha la facoltà di inviare ad ogni componente, unitamente all'invito di convocazione, il materiale che ritiene necessario ed utile per approfondire la discussione sugli argomenti in trattazione.
6. Le commissioni per la loro attività potranno avvalersi di esperti, dipendenti del Comune.
7. Funge da segretario un componente designato di volta in volta dal Presidente della commissione.

Art. 54 Compiti delle commissioni

1. Le commissioni permanenti esercitano funzione preparatoria concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo alle stesse attribuiti, esprimendo pareri, valutazioni e formulando proposte. Le commissioni permanenti esercitano altresì funzione di indagine secondo le direttive determinate dal consiglio comunale.
2. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui debba acquisirsi il parere. Quando la proposta si riferisce a materia di competenza di più commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il Sindaco deferisce l'esame a quella che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più commissioni. In tal caso spetterà al Sindaco indicare a quale Presidente comporterà l'assolvimento delle funzioni di Presidente della commissione congiunta.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni le commissioni possono sentire associazioni e/o cittadini interessati alle questioni in esame, avvalendosi del segretario verbalizzante.
4. Copia dei verbali delle adunanze sono trasmesse al Sindaco ed al segretario comunale e sono depositati nei fascicoli delle deliberazioni a cui si riferiscono.

Art. 55 Termine per il pronunciamento delle commissioni

1. Le commissioni devono riunirsi e pronunciarsi sulle proposte nel termine di quindici giorni, salvo proroga per argomenti particolarmente complessi.



Art. 56 Commissioni temporanee

1. Il consiglio comunale può avvalersi, ai sensi dell'art.16 dello statuto, di commissioni temporanee per l'esame di particolari oggetti della vita amministrativa e stabilire di volta in volta il numero dei componenti secondo i criteri stabiliti per le commissioni permanenti formalmente istituite.

Art.57 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.